



Kantonales Sozialamt Graubünden  
Uffizi dal servetsch social chantunal dal Grischun  
Ufficio del servizio sociale cantonale dei Grigioni

Manuale Capitolo E | 2 dicembre 2020 | Versione 2.0

---

# Restituzione e prescrizione di prestazioni del sostegno sociale

---

# Contenuto

<b>1</b>	<b>Base giuridica.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Spiegazioni relative all'art. 11 LCAss.....</b>	<b>2</b>
2.1	Entità della restituzione .....	2
2.2	Prescrizione nei confronti della persona assistita .....	3
2.3	Prescrizione nei confronti degli eredi .....	4
<b>3</b>	<b>Diritto transitorio.....</b>	<b>5</b>

## 1 Base giuridica

La restituzione è disciplinata nell'art. 11 della legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (legge cantonale sull'assistenza; LCAss; CSC 546.250) nonché nel capitolo E delle norme COSAS.

### **Art. 11 LCAss**

<sup>1</sup> *I contributi versati da parenti con obbligo d'assistenza vanno ripartiti tra il Cantone, il comune di domicilio e quel comune politico nel quale l'interessato ha il proprio diritto di cittadinanza, in proporzione alle spese d'assistenza da essi dovute.*

<sup>2</sup> *Se le condizioni di sostanza o di reddito dell'assistito migliorano, egli deve restituire senza interessi le prestazioni assistenziali percepite negli ultimi 15 anni. La restituzione deve avvenire solo in misura da non provocare una nuova situazione di bisogno.*

<sup>3</sup> *Una prestazione percepita illecitamente deve essere rimborsata con gli interessi.*

<sup>4</sup> *L'autorità che fornisce l'aiuto ha diritto alla successione dell'assistito in misura delle prestazioni fornite.*

<sup>5</sup> *Il diritto alla restituzione cade in prescrizione:*

a) *nei confronti della persona assistita, 15 anni dopo l'ultimo pagamento di una prestazione;*

b) *nei confronti degli eredi della persona assistita, entro un anno da quando hanno adito l'eredità.*

<sup>6</sup> *I contributi restituiti vengono ripartiti come le prestazioni assistenziali dei parenti.*

<sup>7</sup> *Spese di assistenza versate per la partecipazione a programmi occupazionali o a offerte lavorative del secondo mercato del lavoro non sono soggette all'obbligo di restituzione.*

## 2 Spiegazioni relative all'art. 11 LCAss

### 2.1 Entità della restituzione

#### **Art. 11 cpv. 2 LCAss**

*"Se le condizioni di sostanza o di reddito dell'assistito migliorano, egli deve restituire senza interessi le prestazioni assistenziali percepite negli ultimi 15 anni. La restituzione deve avvenire solo in misura da non provocare una nuova situazione di bisogno."*

L'art. 11 cpv. 2 LCAss stabilisce in quale misura le prestazioni del sostegno sociale siano soggette all'obbligo di restituzione. In caso di miglioramento delle condizioni di sostanza o di reddito dell'assistito, questi deve rimborsare senza interessi le prestazioni assistenziali percepite negli ultimi 15 anni. Per il calcolo del diritto sono determinanti le prestazioni percepite durante i 15 anni precedenti il momento in cui si è verificato il miglioramento delle condizioni.

#### *Esempi*

1. *Fase di sostegno: dal 1.1.2000 al 30.9.2015.  
Miglioramento delle condizioni (ad es. vincita al lotto): 1.10.2015*

*Entità della restituzione: prestazioni dal 30.9.2000 al 30.9.2015*

2. *Fase di sostegno dal 1.1.2000 al 30.9.2015.*  
*Miglioramento delle condizioni (ad es. vincita al lotto): 1.1.2020*  
*Entità della restituzione: prestazioni dal 31.12.2004 al 30.9.2015*

## **2.2 Prescrizione nei confronti della persona assistita**

### **Art. 11 cpv. 5 LCAss:**

*"Il diritto alla restituzione cade in prescrizione:*

- a) *nei confronti della persona assistita, 15 anni dopo l'ultimo pagamento di una prestazione;*
- b) *...*

### **Significato**

L'intervento della prescrizione fa sì che un credito di per sé esistente nei confronti del debitore non possa più essere fatto valere. L'autorità di aiuto sociale deve tenere conto d'ufficio della prescrizione, ciò significa che allo scadere della prescrizione il credito decade. Tale regolamentazione mira alla tutela del privato nei confronti delle autorità amministrative, che devono adempiere in prima persona al loro compito di far valere il credito.

### **Inizio**

Il termine di prescrizione inizia a decorrere il giorno successivo all'ultimo pagamento di una prestazione. A tale riguardo è determinante il giorno dopo l'erogazione o il versamento della prestazione di sostegno sociale alla persona assistita.

### **Scadenza**

Il diritto alla restituzione dell'autorità di aiuto sociale si prescrive 15 anni dopo l'ultimo pagamento di una prestazione.

### **Esempi**

1. *Fase di sostegno: dal 1.1.2000 al 30.9.2015*  
*Ultimo pagamento: 25.8.2015*  
*Miglioramento delle condizioni (ad es. vincita al lotto): 30.6.2020*  
*Azione finalizzata alla restituzione: al più tardi il 26.8.2030*  
*Entità della restituzione: prestazioni dal 29.6.2005 al 30.9.2015*
2. *Fase di sostegno: dal 1.1.2000 al 30.9.2015*  
*Ultimo pagamento: 25.8.2015*  
*Miglioramento delle condizioni (ad es. vincita al lotto): 15.12.2030*  
*Azione finalizzata alla restituzione: non più possibile, in quanto prescritto dal 26.8.2030.*
3. *Fase di sostegno: dal 1.1.2000 al 30.9.2015*  
*Ultimo pagamento: 25.8.2015*  
*Miglioramento delle condizioni (ad es. vincita al lotto): 15.8.2030*  
*Azione finalizzata alla restituzione: al più tardi il 26.8.2030*  
*Entità della restituzione: prestazioni dal 14.8.2015 al 30.9.2015*

### ***Interruzione della prescrizione***

Diversamente dal diritto privato (cfr. art. 135 CO), per l'interruzione della prescrizione di un diritto alla restituzione in materia di sostegno sociale non è necessario un particolare atto giuridico (come ad esempio un'esecuzione). È piuttosto necessario ogni atto idoneo a far valere il credito presso la persona obbligata alla restituzione. Anche una comunicazione scritta con l'invito alla restituzione e l'indicazione dell'importo esatto o un'ingiunzione sono sufficienti a interrompere la prescrizione. La persona obbligata alla restituzione deve essere in grado di riconoscere inequivocabilmente dall'atto dell'autorità di aiuto sociale che il comune sta facendo valere un diritto. Va osservato che l'autorità di aiuto sociale deve dimostrare il recapito ad es. della lettera di ingiunzione. Si raccomanda perciò di inviare la lettera per raccomandata.

### ***Effetti dell'interruzione***

Se viene intrapreso un atto di interruzione, incomincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. Il giorno nel quale è stato intrapreso l'atto di interruzione non viene considerato nel termine.

### ***Prescrizione in caso di impegno alla restituzione***

Se la persona che chiede sostegno dispone in misura considerevole di proprietà fondiaria o di altri beni (ad es. gioielli, quote di eredità indivise o di società di persone e di persone giuridiche) la cui realizzazione le risulta impossibile o non può essere pretesa, prima del versamento dell'aiuto economico viene di norma richiesta la sottoscrizione di un impegno alla restituzione, nel quale la persona che chiede sostegno si impegna a restituire del tutto o in parte le prestazioni di sostegno sociale nel momento in cui questi beni saranno realizzabili.

Crediti garantiti tramite un pegno immobiliare **non sono soggetti a prescrizione.**

## **2.3 Prescrizione nei confronti degli eredi**

### ***Art. 11 cpv. 5 LCAss:***

*" Il diritto alla restituzione cade in prescrizione:*

*a) ...*

*b) nei confronti degli eredi della persona assistita, entro un anno da quando hanno adito l'eredità."*

Il diritto alla restituzione dell'autorità sociale nei confronti degli eredi è prescritto un anno dopo che questi hanno adito l'eredità. Il giorno in cui viene adita l'eredità non viene considerato nel calcolo del termine di prescrizione. Il termine di prescrizione inizia a decorrere anche se l'autorità di sostegno sociale non è a conoscenza del decesso. Il credito dell'autorità di sostegno sociale nei confronti degli eredi può perciò risultare prescritto prima che tale autorità venga a conoscenza del suo diritto alla restituzione.

Per il resto, quanto spiegato al numero 2 riguardo alla prescrizione nei confronti della persona assistita vale anche nei confronti degli eredi.

### ***Esempio***

*Fase di sostegno: dal 1.1.2000 al 30.9.2015*

*Decesso dell'utente: 25.10.2025*

*Adizione dell'eredità: 25.1.2026 (termine di 3 mesi per la rinuncia alla successione)*

### 3 Diritto transitorio

#### **Art. 20a LCAss**

<sup>1</sup> La prescrizione dell'obbligo di restituzione conformemente all'articolo 11 vale anche retroattivamente per l'aiuto del quale si è già beneficiato.

L'art. 11 LCAss è stato sottoposto a revisione nel quadro della riforma finanziaria e posto in vigore il 1° gennaio 2016. Conformemente alla disposizione transitoria di cui all'art. 20a LCAss, il 1° gennaio 2016 è intervenuta la prescrizione se il sostegno sociale è stato percepito l'ultima volta 15 anni prima del 1° gennaio 2016. Questo significa che se l'ultimo pagamento è avvenuto entro il 31 dicembre 2000, la prescrizione è intervenuta il 1° gennaio 2016. A seguito della retroattività, tutti i diritti alla restituzione nei confronti di una persona assistita alla quale l'ultima prestazione è stata versata entro il 31 dicembre 2000 sono prescritti dal 1° gennaio 2016.

#### Storico delle versioni del documento

Manuale	Data	Versione	Motivo della modifica / Osservazione
Capitolo E	7 dicembre 2015	1.0	Prima stesura
Capitolo E	2 dicembre 2020	2.0	Revisione norme COSAS (1 gennaio 2021)